



SENT. N. 75/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Alessandra OLESSINA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24533** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

N.S.C.D. S.a.s. di A.S. & C. (in

liquidazione) con sede legale in *omissis*, Via *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, in persona del rappresentante legale nonché liquidatore

A.S., nato a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*,

Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*;

A.S., nato a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

quale socio accomandatario e liquidatore a far data dal 27/05/2010 (in proprio);

B.R., nata a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*, Via

omissis, cod. fisc. *omissis*, quale socia accomandataria

dal 10/10/2007 al 27/05/2010 (in proprio).

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero (PM dott. Carlo Alberto Martini), come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 15 gennaio 2026, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 19.574,95 in favore di Finpiemonte S.p.A.

A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è la mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla L.R. n. 21/1997, "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato", concesso alla convenuta N. S.C.D. S.a.s. di A.S. & C. da Finpiemonte s.p.a.

con nota del 4.11.2008, ed erogato per l'importo di euro € 149.620,00 (di cui euro 74.810,00 a carico dei fondi regionali) in data 24.11.2008, finalizzato alla realizzazione di un intervento presso la sede della società sita in Via *omissis* a *omissis* e da concludersi entro la data del 24/11/2009 (12 mesi dall'effettiva erogazione dei fondi).

In particolare, rammenta la Procura, dopo aver ottenuto da Finpiemonte una proroga per la realizzazione dell'intervento fino al 30 maggio 2010, in data 27.05.2010 i soci dell'impresa cedevano le proprie quote al sig. A.

S., variavano la denominazione sociale, nonché la compagine societaria, trasferivano la sede legale da G. a C. senza darne

comunicazione a Finpiemonte e scioglievano la società e la ponevano in liquidazione.

In data 30.06.2010, quindi, scadeva invano il termine per la rendicontazione, mai presentata dall'impresa beneficiaria.

In relazione a tali circostanze, con provvedimento del 29.09.2017 Finpiemonte provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando la restituzione della complessiva somma di euro 19.574,47, costituita da euro 11.526,95 (quota capitale) e da euro 8.047,52 (oneri di agevolazione), rappresentante il credito residuo vantato nei confronti della N.S.C.D. S.a.s. di A.S. & C.

In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità pubblicistica.

In sostanza, afferma la Procura regionale, la società convenuta ha presentato la domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini), così determinando il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito: tale responsabilità involge, quindi, tanto il soggetto beneficiario dei fondi, quanto la persona fisica che ne ha avuto la disponibilità e determinato lo sviamento, configurandosi per entrambi i soggetti un rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Nessuno si è costituito per i convenuti.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

Considerato in diritto

1. La domanda merita accoglimento.

2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti ai sensi dell'articolo 93 c.g.c. stante la ritualità delle notifiche dell'atto introduttivo avvenute ex art. 140 c.p.c.

3. Venendo al merito, com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

3.1 Quanto alla posizione dei convenuti A.S. e B.R.

in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei*

fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provocano la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

4. Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 26/05/2008 l'impresa N.S.C.D. di B.R. & C.

S.a.s. presentava domanda di agevolazione a valere sulla legge n. 21/97, per l'acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti, autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale;

- in data 04/11/2008 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all'impresa beneficiaria un finanziamento pari ad € 149.620,00, dei quali € 74.810,00 concessi con fondi regionali, per l'esecuzione dell'intervento da realizzare entro 12 mesi dall'erogazione del prestito;

- in data 24/11/2008 Finpiemonte S.p.a. procedeva all'erogazione in favore dell'impresa beneficiaria dell'importo di € 74.810,00;

- in data 24/11/2009 scadeva il termine per la conclusione dell'investimento

	finanziato;	
	- in data 20/11/2009 l'impresa richiedeva ed otteneva una proroga fino al	
	30/05/2010 per la realizzazione dell'intervento;	
	- in data 30/06/2010 decorrevano i termini per la presentazione del rendiconto	
	finale, come previsto dall'art. 8 "Procedure" del Programma;	
	- in data 27/05/2010 i soci dell'impresa cedevano le proprie quote al sig.	
	A.S., che si impegnavo a porre la società in liquidazione; la	
	medesima pertanto variava la propria denominazione sociale, nonché la	
	compagine societaria, con atto notarile repertorio n. 71851/14973, trasferiva la	
	sede legale da G. (via <i>omissis</i>) a C., senza darne opportuna	
	comunicazione a Finpiemonte e veniva posta in scioglimento e liquidazione;	
	- allo stato, non risulta essere mai stata trasmessa la rendicontazione finale.	
	La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella	
	fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del	
	contributo pubblico percepito dalla società beneficiaria N.S.	
	C.D. S.a.s. di A.S. & C.	
	4.1 Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi (estratto della	
	D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R.	
	n. 39 – 6667 del 03.08.2007) prevedeva l'erogazione di finanziamenti	
	finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove	
	imprese artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;	
	miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;	
	miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa; introduzione di un	
	sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell'impresa Artigiana	
	sui mercati locali, nazionali e internazionali), nell'ottica di un sostegno	
	- pag. 6 di 10 -	

all'economia e, quindi, all'occupazione.

Ai sensi del menzionato Programma sussistevano alcuni precisi doveri da parte del beneficiario, tra cui la rendicontazione dei lavori eseguiti (entro 30 giorni dal termine per la realizzazione dell'investimento; cfr. il provvedimento di erogazione del finanziamento e l'art. 8 del Programma) ed il mantenimento della qualifica di impresa artigiana quantomeno fino alla data di presentazione a Finpiemonte del rendiconto delle spese sostenute.

L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

4.2 È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica, e questa cessa prima ancora che l'ente erogante sia posto nelle condizioni di verificare l'effettività delle spese, viene da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152; C. conti, sez. Piemonte, 9 aprile 2024, n. 22; C. conti, sez. Piemonte, 21 novembre 2024, n. 162; C. conti, sez. Piemonte, 15 maggio 2024, n. 55).

4.3 Venendo all'elemento soggettivo, nella fattispecie in esame, la circostanza che i soggetti coinvolti non abbiano mai trasmesso la documentazione

necessaria, nonostante i solleciti ricevuti da Finpiemonte, induce la Sezione a ritenere sussistente, fin dalla presentazione della domanda di agevolazione, una volontà fraudolenta di distrazione del contributo richiesto dalla finalità dichiarata e ammessa. È evidente, d'altra parte, che la scelta di liquidare la società, in difetto di qualunque comunicazione o giustificazione, subito prima della scadenza del termine per la rendicontazione, induce a configurare la condotta dei convenuti in termini di dolo, essendo evidentemente diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno dell'economia e dell'occupazione cui era originariamente destinato.

5. Di tale danno, alla luce della giurisprudenza sopra citata, sono quindi chiamati a rispondere solidalmente tanto la N.S.C.D. S.a.s.

di A.S. & C., quale soggetto percettore del finanziamento,

quanto i convenuti A.S. e B.R., essendo entrambi

soci amministratori durante il periodo di gestione del finanziamento ed avendo entrambi deliberato lo scioglimento della società, omettendo rendicontazione delle spese.

5.1 La peculiare posizione del socio amministratore, infatti, impone di fonderne la responsabilità sui poteri gestori allo stesso spettanti, poteri che comportano inevitabilmente l'onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della propria società.

Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di attività comportanti l'assunzione, in capo alla società beneficiaria, di pregnanti obblighi aventi natura e riflessi latamente pubblicistici: in queste ipotesi, a parere di questo Collegio, dalla responsabilità civilistica non può non derivare una responsabilità contabile, autonomamente e saldamente ancorata all'onere

	di diligenza gravante su ciascun socio amministratore ed alla presunzione	
	legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari (cfr. Corte	
	conti, Sez. Piemonte., sent. n. 83/2023).	
	6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna N.S.C.D. S.a.s. di A.S. & C.,	
	A.S. e B.R., in solido tra loro, al pagamento della	
	complessiva somma di euro 19.574,95	
	(diciannovemilacinquecentosettantaquattro/95) in favore di Finpiemonte	
	S.p.A., oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data	
	di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza,	
	ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	Condanna N.S.C.D. S.a.s. di A.S. & C.,	
	A.S. e B.R., in solido tra loro, al pagamento delle	
	spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 1.335,78	
	(milletrecentotrentacinque/78).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Alessandra OLESSINA Consigliere	
	Cristiano BALDI Consigliere estensore	
	- pag. 9 di 10 -	

	Il Giudice estensore	Il Presidente	
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 05/06/2026		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Il Presidente		
	Marco PIERONI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 05/06/2026		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	- pag. 10 di 10 -		